



Scuola Secondaria di I grado Statale "Gesmundo - Moro - Fiore"

Sede centrale: Plesso Gesmundo Via Salamone 29 - Plesso Moro-Fiore Via Casalicchio 36 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 3511958
 Tel. Segreteria: +39 080 3511958 e-mail: bamm290002@istruzione.it - e-mail PEC: bamm290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: <https://www.gesmundomorofiore.edu.it/> Codice Meccanografico: **BAMB290002** - Codice Fiscale: **93437870723** Codice Univoco Ufficio **UFZTGG** - Conto corrente postale della scuola **001018049658**

Terlizzi (vedi segnatura)

Protocollo (vedi segnatura)

Circolare 123

A:

Docenti**Sito WEB di Istituto**<https://www.gesmundomorofiore.edu.it>**Albo Online - Albo pretorio di Istituto**https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c**Amministrazione trasparente**https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c

Rinnovo delle disposizioni della Circolare interna 119 dell'8 aprile 2021 a seguito di Ordinanza del Ministero della Salute del 16 aprile 2021

A seguito della Ordinanza del Ministero della Salute del 16 aprile 2021, pubblicata in gazzetta ufficiale il 17 aprile e valevole dal 19 aprile, "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Puglia e Valle d'Aosta **sono confermate le disposizioni di cui alla Circolare 119**. Il detto rinnovo comprende sia la nuova possibilità di avvalersi della DAD per gli alunni delle classi PRIME, sia la manifestazione di volontà degli alunni delle classi SECONDE e TERZE individuati come costituenti i GRUPPI di SOCIALITA' di accettare la DIP come previsto dalla Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.102 del 4 aprile 2021. Entrambe le manifestazioni vanno inoltrate - in considerazione del valore di atto pubblico - a bamm290002@istruzione.it. In caso di **nuova classificazione di zona di livello di rischio sanitario della Puglia** si provvederà ad adeguare i protocolli organizzativi validi per la scuola.

Si riporta l'Ordinanza.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle **Regioni Puglia e Valle d'Aosta**. (21A02378) (G.U. Serie Generale, n. 92 del **17 aprile 2021**)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

- Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
- Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
- Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
- Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- Visto il **decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19**, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
- Visto il **decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33**, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-bis, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, secondo il quale **«Le ordinanze di cui al secondo periodo sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei quali sono adottate, salva la possibilità di reiterazione»;**
- Visto il **decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83**, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante **«Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19** deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
- Visto il **decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125**, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante **«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;**
- Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante **«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;**
- Visto il **decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30**, recante **«Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;**

- Visto il **decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44**, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che **«dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021**, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° aprile 2021, n. 79;
- Visto il **DPCM decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021**, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
- Vista l'**ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021**, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, **Puglia**, Toscana e Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2021, n. 81;
- Visto il **decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020**, recante «Adozione dei criteri relativi alle **attività di monitoraggio del rischio sanitario** di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
- Visto il **decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020** con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Vista la **dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020**, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19;
- Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
- Visto il verbale del 16 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato report n. 48, dal quale risulta che **«L'incidenza è in lenta diminuzione e ancora troppo elevata per consentire sull'intero territorio nazionale una gestione basata sul contenimento ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti. Di conseguenza, è necessario ridurre rapidamente il numero di casi anche con misure di mitigazione volte a ridurre la possibilità di aggregazione interpersonale»**;
- Visto il documento recante **«Aggiornamento nazionale Focus incidenza»**, allegato al citato verbale del 16 aprile 2021 della Cabina di regia, dal quale si evince che, **nella settimana compresa tra il 9 e il 15 aprile 2021, le Regioni Puglia e Valle d'Aosta presentano un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti**;
- Vista, altresì, la **nota del 16 aprile 2021** del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;
- Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui **all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44**, ai fini della **reiterazione delle misure** di cui alla citata ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, per le Regioni **Puglia** e Valle d'Aosta, **fatta salva una nuova classificazione**;
- Sentiti i Presidenti delle Regioni Puglia e Valle d'Aosta

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Puglia e Valle d'Aosta.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, per le **Regioni Puglia** e Valle d'Aosta, **l'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021**, richiamata in premessa, **è rinnovata fino al 30 aprile 2021, fatta salva una nuova classificazione**.

Art. 2 Disposizioni finali

1. La presente ordinanza **produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2021

Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1133

Dirigente Scolastico
Domenico COSMAI